REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/86 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1986

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2858/85, relativo alla vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3698/85 (4), prevede la vendita delle carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85 (5), (CEE) n. 978/85 (6) e (CEE) n. 1477/85 (7) mediante gara e a prezzi fissati successivamente all'aggiudicazione ;

considerando che l'introduzione di una procedura di gara a prezzi fissati forfettariamente in anticipo potrebbe facilitare la vendita di carni destinate al consumo umano a prezzi soddisfacenti ; che pertanto è opportuno sospendere l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2858/85 relativo alla vendita mediante gara delle carni destinate al consumo umano e di modificare conseguentemente detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2858/85 è modificato come segue :

1) Al titolo I, l'intestazione « Vendita mediante gara » è sostituita da « Vendita mediante gara e a prezzi fissati forfettariamente in anticipo ».

2) È inserito il seguente articolo 2 ter :

« *Articolo 2 ter*

1. L'organismo d'intervento belga redige periodicamente un bando per la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di prodotti destinati al consumo umano, recante in particolare le seguenti informazioni :

a) designazione dei prodotti e relativi prezzi ;

b) nome e indirizzo dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti ;

c) per ciascun prodotto, quantitativi messi in vendita, ripartiti per :

— deposito frigorifero,

— marchio di salubrità utilizzato ;

d) termine e luogo di presentazione delle domande di acquisto ;

e) formalità da adempiere relativamente alla costituzione della cauzione e obblighi in materia di ammasso, trattamento e smaltimento ;

f) indicazione che le domande di acquisto possono essere presentate mediante telescritto.

2. La durata delle operazioni di vendita nonché i quantitativi dei prodotti ed i prezzi specifici sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

3. L'organismo d'intervento belga pubblica il bando per la vendita nel Moniteur belge e in qualsiasi altra sede ritenuta opportuna.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, del titolo III e del titolo IV.

5. Entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione i quantitativi di carne venduti in conformità del presente articolo nel corso del mese precedente, ripartiti per :

— prodotto,

— deposito frigorifero,

— marchio di salubrità impiegato,

— settimana d'inizio dell'ammasso privato ».

3) Al titolo II, l'intestazione « Vendita a prezzi fissati » è sostituita da « Condizioni particolari relative alle vendite a prezzi fissati ».

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2858/85 è sospesa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.
(4) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 51.
(5) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.
(6) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.
(7) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente